



**Contratto per l'Attività dell'Organismo di Vigilanza
di Fincalabra S.p.A.**

tra

FINCALABRA S.p.A., con sede in Catanzaro, viale Europa c/o la Cittadella Regionale, iscritta al registro Imprese di Catanzaro al n. 135378 – codice fiscale 01759730797 – in persona dell'Amministratore Delegato Avv. Alessandro Zanfino, nato [REDACTED] il [REDACTED] C.F. [REDACTED], domiciliato per la carica presso la sede sociale, che interviene nel contesto del presente atto esclusivamente in nome, nell'interesse e per conto della stessa società (di seguito indicata anche come "società") - PEC: risorseumane.fincalabra@pec.it

e

Avv. Gianluca Garritano nato a [REDACTED] il [REDACTED] ed ivi residente in Piazza Zumbini, 25 C.F. [REDACTED] di seguito denominato anche "professionista" e congiuntamente denominate anche "parti", PEO gianluca.garritano@avvocaticosenza.it

Premesso che

- Fincalabra, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 marzo 2015, ha approvato il nuovo Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 (d'ora in poi "MOG");
- il D.Lgs. 231/2001 ed il MOG di Fincalabra prevedono, quale obbligo, la nomina dell'Organismo di Vigilanza (di seguito denominato "OdV");
- il Consiglio di Amministrazione di Fincalabra, con deliberazione del 26 aprile 2016, ha stabilito che l'OdV fosse monocratico;
- con Determina dell'Amministratore Delegato di Fincalabra n. 165 del 16.12.2025, è stato approvato l'Avviso pubblico finalizzato alla formazione di un elenco di idonei per la nomina dell'Organismo di Vigilanza monocratico di Fincalabra S.p.A.;
- con Determina dell'Amministratore Delegato di Fincalabra n. 67 del 19.05.2026, è stato approvato l'elenco dei candidati idonei alla carica di Organismo di Vigilanza monocratico di Fincalabra e, vista l'urgenza di procedere alla tempestiva ricostituzione dell'organo di controllo scaduto, è stato nominato l'Avv. Gianluca Garritano quale Organismo di Vigilanza monocratico esterno ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e del MOG adottato da Fincalabra;

Considerato che

- il Professionista si è dichiarato in possesso delle qualità ed attitudini tecnico-professionali per lo svolgimento dell'attività di Componente dell'OdV monocratico;
- il Responsabile del Procedimento dell'Avviso pubblico, finalizzato alla formazione di un elenco di idonei per la nomina dell'Organismo di Vigilanza monocratico di Fincalabra S.p.A., ha accertato in capo al Professionista l'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. ed il rispetto dei requisiti di professionalità, di onorabilità, di indipendenza e autonomia, giusto verbale della Commissione di valutazione n. 1 del 18.03.2026;
- il Professionista solleva Fincalabra da ogni responsabilità in caso di infortunio ascrivibile al presente contratto;
- il contenuto del presente contratto è stato concordato dalle parti e non predeterminato unilateralmente da Fincalabra.



Certificato n. 45750/24/S

FINCALABRA SpA

SOCIETÀ FINANZIARIA REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELLA CALABRIA
soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Regione Calabria

Sede Legale: c/o Cittadella Regionale - Viale Europa, Località Germaneto - 88100 Catanzaro - +39 0961 796311 Fax +39 0961 7968399
P.Iva 01759730797 - C.C.I.A.A. n. 135378 - Iscr. Tribunale di CZ 5668 - Cap.Soc. € 10.737.073,00 - Associato ABI (Associazione Bancaria Italiana)
www.fincalabra.it - info@fincalabra.it - posta certificata: fincalabra@pcert.it

Tanto premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 Premesse

Le premesse fanno parte integrante ed essenziale del presente contratto. Esse rappresentano e riproducono le motivazioni che hanno indotto le Parti alla sua stesura.

Art. 2 Oggetto

Il presente contratto ha ad oggetto il conferimento all'Avv. Gianluca Garritano dell'incarico di Organismo di Vigilanza monocratico esterno di Fincalabra.

Il Professionista, in qualità di unico membro dell'OdV, è chiamato a svolgere i compiti e le funzioni del predetto organismo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e del MOG.

Il Professionista, nello svolgimento delle sue funzioni, oltre che alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001 dovrà attenersi anche al MOG adottato da Fincalabra e vigente.

Art. 3 Durata del contratto

L'incarico avrà durata triennale, con decorrenza dal giorno 08.06.2026. Il Professionista rimarrà comunque in carica fino al rinnovo dell'Organismo di Vigilanza.

Art. 4 Funzioni e compiti

Il Professionista ha il compito di assicurare l'efficacia, di verificare l'osservanza/adequatezza e di curare l'aggiornamento del MOG.

In particolare, il Professionista ha l'obbligo, in esecuzione delle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001 e di quanto stabilito dal MOG, di:

- vigilare, con continuità di azione, sull'osservanza e sull'applicazione del MOG da parte di tutti i destinatari dello stesso;
- vigilare, con continuità di azione, sull'efficacia del MOG, in relazione alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati, e sulla sua adeguatezza, ossia l'idoneità dello stesso, in relazione alla tipologia di attività e alle caratteristiche dell'impresa, a ridurre i rischi di commissione dei reati presupposti
- vigilare, con continuità di azione, sulla effettiva attuazione delle prescrizioni del MOG nelle procedure, nelle prassi operative aziendali e nel sistema di controllo interno;
- acquisire informazioni relative alle violazioni delle disposizioni del MOG, anche attraverso la creazione di una rete di comunicazioni interna;
- coordinarsi con gli altri organismi aziendali dotati di poteri di controllo;
- attivare i procedimenti disciplinari per violazioni al MOG;
- vigilare sullo stato di aggiornamento del MOG e curarne e/o promuoverne la modifica quando si riscontrino mutamenti della struttura e dell'organizzazione aziendale o del quadro normativo di riferimento.

A tal fine, al Professionista è attribuito il compito di svolgere, a titolo esemplificativo, le seguenti attività:

- effettuare periodicamente, nell'ambito delle aree a rischio reato, verifiche su singole operazioni o atti, con l'ausilio dei responsabili delle funzioni aziendali coinvolte;
- coinvolgere negli audit anche direttamente i referenti operativi;
- effettuare, senza preavviso, nelle aree a rischio reato, controlli a campione sull'effettiva osservanza delle procedure e degli altri sistemi di controllo esistenti;

- monitorare costantemente, sulla base delle informazioni fornite dall'Organo Amministrativo, l'evoluzione dell'organizzazione aziendale e dei settori di business, allo scopo di aggiornare l'elenco delle aree aziendali a rischio reato, con la collaborazione dei responsabili delle funzioni aziendali coinvolte;
- richiedere ai responsabili di ciascuna area a rischio reato le informazioni ritenute rilevanti al fine di verificare l'effettività e l'adeguatezza del Modello e, se necessario, un'autovalutazione periodica da parte delle funzioni;
- raccogliere segnalazioni provenienti da qualunque dipendente in relazione a: eventuali criticità delle misure previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo; violazioni delle stesse; qualsiasi situazione che possa esporre l'azienda a rischio di reato;
- raccogliere e conservare in un archivio appositamente dedicato: la documentazione, di volta in volta aggiornata, attinente alle procedure e alle altre misure previste dal MOG; le informazioni raccolte o pervenute nello svolgimento della propria attività; l'evidenza delle varie attività svolte; la documentazione relativa agli incontri con gli organi societari cui l'Organismo di Vigilanza riferisce;
- verificare che tutti i responsabili di funzione delle aree a rischio reato assicurino la conoscenza e l'osservanza, da parte dei dipendenti che a essi riportano gerarchicamente, delle procedure o di eventuali altre disposizioni d'interesse della funzione;
- coordinarsi con l'Organo Amministrativo e con i responsabili di funzione interessati per assicurare la costante formazione del personale in relazione alle problematiche del D.Lgs. 231/01;
- fornire raccomandazioni all'Organo Amministrativo e alle altre funzioni aziendali interessate per la redazione di nuove procedure e l'adozione di altre misure di carattere organizzativo, nonché, se necessario, per la modifica delle procedure e delle misure vigenti;
- monitorare le disposizioni normative rilevanti ai fini dell'effettività e dell'adeguatezza del MOG;
- programmare periodici incontri con i responsabili di funzione interessati al fine di raccogliere informazioni utili all'eventuale aggiornamento o modifica del MOG;
- presentare, se necessario, proposte scritte di adeguamento del MOG all'Organo Amministrativo per la successiva approvazione;
- verificare l'attuazione delle proposte di adeguamento del MOG precedentemente formulate;
- accedere a tutta la documentazione aziendale rilevante ai fini di verificare l'adeguatezza e il rispetto del MOG.

Le attività poste in essere dal Professionista non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando però che l'Organo Amministrativo è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento, in quanto all'Organo Amministrativo medesimo rimonta la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del MOG.

Per poter esercitare pienamente le proprie funzioni, il Professionista ha la facoltà di avvalersi dell'ausilio delle strutture aziendali presenti.

Il Professionista riporta i risultati della propria attività all'Organo Amministrativo e al Collegio Sindacale. In particolare:

- riferisce del proprio operato all'Organo Amministrativo, anche allo scopo di comunicare le violazioni del sistema di controllo esistente riscontrate, in vista dell'adozione delle opportune sanzioni;
- riferisce semestralmente all'Organo Amministrativo con relazione scritta sull'attività espletata;
- riferisce trimestralmente al Collegio Sindacale, con relazione scritta, in merito alla propria attività di vigilanza, manutenzione e aggiornamento del MOG;
- riferisce immediatamente all'Organo Amministrativo nell'ipotesi in cui accadano fatti che evidenzino gravi criticità del MOG;
- presenta all'Organo Amministrativo, se necessario, proposte di modifiche e/o integrazioni del MOG, tenendo anche conto delle eventuali criticità rilevate.

L'attività di vigilanza sull'efficacia del MOG e di accertamento di eventuali violazioni dello stesso è agevolata da una serie di informazioni che le singole funzioni aziendali devono fornire al Professionista, come previsto peraltro anche dall'art. 6, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 231/2001. Tale obbligo, rivolto alle funzioni aziendali a rischio reato, riguarda le risultanze periodiche delle attività dalle stesse poste in essere e le atipicità o anomalie riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

Devono, inoltre, essere trasmesse all'OdV tutte le informative che presentino elementi rilevanti in relazione all'attività di vigilanza.

L'OdV ha il compito di richiedere, se necessario, eventuali integrazioni delle informazioni che devono essergli trasmesse dalle singole funzioni aziendali.

Allo scopo di esercitare al meglio le funzioni sopra descritte, il Professionista, sul piano organizzativo ed operativo, deve procedere alla redazione di un Regolamento di funzionamento che disciplini gli aspetti e le modalità principali dell'esercizio della propria attività ed in particolare:

- la tipologia delle attività di verifica e di vigilanza svolte;
- la tipologia di attività connesse all'aggiornamento del MOG;
- l'attività connessa all'adempimento dei compiti di informazione e formazione dei destinatari del MOG;
- la gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV.

Il Professionista, inoltre, deve:

- redigere un programma delle attività da svolgere annualmente.

Il Professionista può altresì:

- avvalersi dell'ausilio delle strutture della Società e/o di consulenti esterni;
- effettuare verifiche e ispezioni mirate, anche "a sorpresa", su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito delle attività a rischio reato;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti ai fini dell'attuazione del MOG e in vista di un suo eventuale adattamento;
- condurre indagini interne per l'accertamento di eventuali violazioni delle prescrizioni del MOG e per l'esercizio dell'azione disciplinare;
- sollecitare la convocazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per riferire in ordine ad aspetti rilevanti e/o urgenti relativi allo svolgimento della sua attività di ispezione e vigilanza.

Il Professionista ha altresì una funzione consultiva e propositiva in merito al Codice Etico.

In particolare, ha il compito di:

- definire le iniziative ritenute opportune a diffondere la conoscenza del Codice Etico e

- a chiarirne il significato e l'applicazione;
- coordinare l'elaborazione delle norme e delle procedure che attuano le indicazioni del Codice Etico;
- promuovere la revisione periodica del Codice Etico e dei meccanismi di attuazione;
- vigilare sul rispetto e sull'applicazione del Codice Etico e promuovere gli eventuali provvedimenti sanzionatori;
- riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta e sulle problematiche connesse all'attuazione del Codice Etico.

Art. 5 Obblighi del Professionista

Il Professionista deve adempiere al suo incarico con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni e dalla natura dell'attività esercitata.

L'attività del Professionista deve essere improntata a principi di autonomia ed indipendenza, non soggetta al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria. Infatti, l'OdV si colloca al di fuori di qualsiasi autorità gerarchica, come organo indipendente.

Il Professionista svolge le proprie funzioni con imparzialità, correttezza e trasparenza.

Il Professionista non deve svolgere alcun ruolo operativo, né deve esercitare alcun potere di ingerenza nella gestione aziendale. Inoltre, è fatto divieto al Professionista di intrattenere con Fincalabra, anche per interposta persona, ulteriori rapporti di carattere economico.

Il Professionista ha l'obbligo di segnalazione in ordine alla violazione di prescrizioni del MOG, senza poter adottare alcun provvedimento impeditivo, rimanendo questo potere di esclusiva pertinenza della Governance.

Il Professionista deve dare immediata comunicazione a Fincalabra del sopravvenire di una causa di ineleggibilità e/o di decadenza e/o di una causa che faccia venire meno uno dei requisiti di professionalità, di onorabilità, di indipendenza ed autonomia.

Il Professionista è tenuto all'obbligo di segretezza e/o riservatezza delle informazioni e/o notizie concernenti l'attività sociale delle quali venga a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni. La violazione di tale obbligo comporta l'immediata revoca dell'incarico.

Il Professionista ha l'obbligo di documentare l'attività di ispezione, di controllo e di vigilanza, nonché di istruzione in merito all'accertamento delle violazioni.

Il Professionista deve curare l'archiviazione e la conservazione di ogni documento dell'attività espletata e della corrispondenza ricevuta e inviata.

Art. 6 – Obblighi di Fincalabra

Tutte le funzioni aziendali devono collaborare con il Professionista nello svolgimento del suo incarico. In particolare, devono rispondere alle richieste dallo stesso inoltrate e devono mettere a disposizione tutta la documentazione e comunque ogni informazione necessaria allo svolgimento dell'attività di vigilanza.

Il Professionista collaborerà attivamente con le funzioni aziendali preposte.

Art. 7 Corrispettivo economico e termini di pagamento

Per il periodo di durata dell'incarico indicato nel presente contratto, il compenso complessivo lordo per ogni anno, oltre IVA e Cassa Professionisti se dovuti come per Legge, è fissato in € 7.000,00 (settemila/00). La Società effettuerà i pagamenti mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Professionista, entro 30 giorni dalla presentazione della fattura elettronica.

Il Professionista si impegna, ai sensi dell'art. 3, L. 13.08.2010, n. 136, al rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, assumendosi fin d'ora ogni conseguente obbligo.

Art. 8 Cessazione dall'incarico

La revoca dell'Organismo di Vigilanza spetta esclusivamente all'Organo Amministrativo di Fincalabra.

Il Professionista non può essere revocato, salvo per giusta causa. Per giusta causa di revoca dovrà intendersi:

- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il Professionista inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti la sua assenza per un periodo superiore a sei mesi;
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative, ovvero il verificarsi di eventi incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'OdV;
- un grave inadempimento dei doveri propri dell'OdV;
- una sentenza irrevocabile di condanna di Fincalabra ai sensi del Decreto, ovvero un procedimento penale concluso tramite applicazione della pena su richiesta delle parti c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti "l'omessa o insufficiente vigilanza" da parte del Professionista secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- una sentenza di condanna irrevocabile, a carico del Professionista, per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- una sentenza di condanna irrevocabile, a carico del Professionista, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Nei casi sopra descritti in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, l'Organo Amministrativo di Fincalabra, nelle more dell'irrevocabilità della sentenza, potrà altresì disporre la sospensione dei poteri del Professionista.

L'incarico conferito al Professionista, inoltre, può essere revocato, sempre dall'Organo Amministrativo della società, per comportamenti gravemente lesivi dei principi di imparzialità, correttezza e trasparenza connessi allo svolgimento dell'incarico o legati all'attività della società.

Il Professionista potrà recedere dall'incarico solo dopo congruo preavviso (sei mesi) che consenta a Fincalabra di nominare un altro OdV.

Art. 9 – Clausola risolutiva

Il presente contratto si intenderà immediatamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, salvo il diritto al risarcimento dei danni, qualora il Professionista non ottemperi agli obblighi e/o ai compiti espressamente previsti dal presente contratto, ovvero abbia dichiarato e/o dichiarato il falso in ordine ai requisiti di professionalità, di onorabilità, di indipendenza ed autonomia e/o alle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità, ovvero perda i c.d. requisiti di professionalità, di onorabilità, di indipendenza ed autonomia, ovvero in tutte le altre ipotesi previste dal MOG adottato da Fincalabra e/o dal D.Lgs. n. 231/2001.

Art. 10 Responsabilità

Il Professionista è responsabile nei confronti di Fincalabra de danni derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza nell'adempimento delle proprie funzioni e dei propri compiti, nonché nell'adempimento degli obblighi di legge imposti per l'espletamento del presente incarico.

Il Professionista non potrà, senza il previo consenso scritto di Fincalabra, divulgare pubblicamente o rendere note a terzi le informazioni e/o notizie delle quali venga a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni.

Art. 11 Modifiche e registrazione

Eventuali modifiche e/o integrazioni non sostanziali al presente contratto potranno essere apportate solo con accordo scritto tra le parti.

Il presente contratto verrà registrato in caso d'uso ed i relativi importi saranno a carico della parte richiedente.

Art. 12 – Esclusione di diversi rapporti

Con il presente contratto, le parti intendono porre in essere tra loro unicamente un rapporto di consulenza e collaborazione professionale, con esclusione di qualsiasi altro rapporto di natura subordinata o associativa.

Art. 13- Foro competente

Competente a decidere di ogni controversia insorgente tra Fincalabra e il Professionista in ordine all'interpretazione, all'esecuzione ed agli adempimenti di cui al presente contratto sarà esclusivamente il Foro di Catanzaro.

Art. 14 Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, valgono le norme di legge applicabili ai rapporti e alle fattispecie previste dagli articoli 2222 e seguenti del codice civile e, in quanto compatibili, le norme del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

Art. 15 – Informativa sulla Privacy

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, Fincalabra informa il Professionista che i suoi dati saranno oggetto di trattamento nel rispetto della predetta normativa e di tutti gli obblighi previsti da leggi o regolamenti.

Il Professionista, nello svolgimento delle attività di vigilanza, agirà in qualità di Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

Letto, approvato e sottoscritto
Catanzaro,

Catanzaro, 04.06.2026

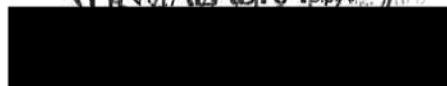
Organismo di vigilanza
(Avv. *Giancarlo Garritano*)



Fincalabra S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(Avv.to *Alessandro Zanfino*)



FINCALABRA S.p.A. Art. 8





Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti approvano esplicitamente, dopo attenta lettura, le clausole contrattuali indicate agli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 1C, 12, 13 e 15.

Letto, approvato e sottoscritto

Catanzaro, 21.06.2026

Organismo di vigilanza
(Avv. Giancarlo Garritano)

Fincalabra S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(Avv.to Alessandro Zanfino)

FINCALABRA S.p.A.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Avv. Alessandro Zanfino

Fincalabra S.p.A.
Sede Legale
Catanzaro (CZ) - Italia